

Tributi Accertamento Riscossioni

Via Adigetto, 10 - 37122 Verona tel. 045/8079578

tel. 045/8079578 tel. 045/8079595



L'IMPOSTA DI SOGGIORNO A VERONA

L'Imposta di Soggiorno, è entrata in vigore il 1° agosto 2012 con Deliberazione Consiliare n. 61 del 12.07.2012, modificata con Deliberazione Consiliare n. 10 del 13.02.2014 e con Deliberazione Consiliare n. 368 del 25.11.2015.

INFORMATIVA PER GLI OSPITI

Finalità dell'imposta

L'imposta è destinata a finanziare gli interventi in materia di turismo compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, la manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali, nonché i servizi pubblici locali.

Quanto si paga

L'imposta è dovuta per persona e per ogni pernottamento fino ad un massimo di cinque pernottamenti per mese, salvo i casi di esenzione, e nella misura deliberata dal Comune.

Chi paga l'imposta

L'ospite con età superiore agli anni 14 non residente nel Comune di Verona che pernotta in una delle strutture ricettive del territorio comunale. L'imposta va versata al gestore della struttura che rilascia apposita ricevuta. Chi omette il pagamento è soggetto alle sanzioni previste dalla legge.

Chi è esentato dal pagamento dell'imposta

- a. gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Verona;
- b. i minori entro il quattordicesimo anno di età;
- c. coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
- d. gli ospiti il cui pernottamento, legato ad eventi istituzionali, sia a carico del Comune di Verona;
- e. i malati che devono effettuare terapie e visite mediche presso strutture sanitarie pubbliche e private site nel territorio comunale ed un eventuale accompagnatore;
- f. chi assiste i degenti e/o assistiti, ricoverati presso strutture sanitarie pubbliche e private nel territorio comunale in ragione di un accompagnatore per paziente;
- g. i genitori, o accompagnatori delegati, che assistano i minori di anni diciotto, ricoverati o in attesa di ricovero presso strutture sanitarie pubbliche e private del territorio comunale, per un massimo di due persone per paziente;
- h. i portatori di handicap non autosufficienti ed il loro accompagnatore;
- i. gli autisti di pullman e gli accompagnatori che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati. L'esenzione si applica per numero 2 autisti di pullman e per un accompagnatore ogni venticinque partecipanti. I lavoratori del Settore Trasporto e Logistica che necessitano del turno di riposo;
- j. gli appartenenti alle Forze Armate, alla Polizia statale e locale, nonché al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che pernottino per esigenze di servizio;
- k. gli studenti universitari fuori sede che beneficiano del servizio abitativo presso una delle residenze dell'E.S.U.;
- i soggetti detenuti presso il carcere di Verona che beneficiano di permesso breve o di licenza;
- m. I soggetti ed i volontari alloggianti in strutture ricettive a seguito di particolari attività ti tipo assistenziale, non previste nelle tipologie esistenti e/o provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi o per finalità di soccorso umanitario.